

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO: 1950

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005. OSSERVAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SULLE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI COM (2011) 417 E COM (2011) 424 E SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM (2011) 425 E COM (2011) 416 DEF. DEL 13 LUGLIO 2011 RELATIVE ALLA RIFORMA DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

Approvata nella seduta del 27 ottobre 2011

OGGETTO: Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 417 e COM (2011) 424 e sulle Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 425 e COM (2011) 416 def. del 13 luglio 2011 relative alla riforma della Politica Comune della Pesca

RISOLUZIONE

La I Commissione "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;

Vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea - Sessione comunitaria 2011", in particolare le lettere m), n), o), v);

Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 25500 del 29 luglio 2011);

Viste:

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma della politica comune della pesca - COM(2011) 417 definitivo del 13 luglio 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca - COM(2011) 425 definitivo del 13 luglio 2011;
- la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - COM(2011) 416 definitivo del 13 luglio 2011;
- e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca – COM (2011) 424 definitivo del 13 luglio 2011;

Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 22 settembre 2011 (prot. n. 30487 del 23 settembre 2011);

Visto il successivo parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 27 ottobre 2011 (prot. n. 34926 del 27 ottobre 2011);

Considerato che il pacchetto di proposte di riforma presentato dalla Commissione europea è complesso e ambizioso e ha l'obiettivo di creare una politica della pesca sostenibile che rispetti l'ecosistema e offra prodotti ittici sani e di elevata qualità per i cittadini europei, condizioni di vita prospere per le comunità costiere e redditività delle industrie di produzione e trasformazione del pesce e posti di lavoro più sicuri, contribuendo in questo modo alla strategia Europa 2020, in particolare nell'ambito dell'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse";

Considerato che le misure proposte nel pacchetto di riforma sono raggruppabili per "aree di intervento" quali: conservazione e sostenibilità; dati e conoscenze scientifiche; accesso alle risorse e capacità della flotta; acquacoltura; politica di mercato; *governance*; dimensione esterna e strumento finanziario;

Considerato inoltre che l'importanza del tema della riforma della pesca e il coinvolgimento delle associazioni di categoria a livello nazionale e regionale nel dibattito ha spinto la Commissione II, ad integrazione del primo parere già espresso nella seduta del 22 settembre, ad effettuare un ulteriore approfondimento alla luce di ulteriori informazioni ed elementi di valutazione pervenuti successivamente a tale data;

Prende atto delle Comunicazioni e delle proposte in oggetto, osservando quanto segue:

- Si condividono, in linea generale, le linee di riforma della politica comune della pesca e gli obiettivi generali di conciliare la sostenibilità dell'ecosistema con la crescita socio-economica, anche attraverso una maggiore e diretta responsabilità degli operatori, l'introduzione di derivati della ricerca e dell'innovazione tecnologica, e lo sviluppo di efficienti forme organizzative e di integrazione produttiva e commerciale;
- Si sottolinea la profonda rilevanza della riforma anche per il futuro del settore ittico regionale, chiamato a sviluppare una forte iniziativa soprattutto su due direttrici prioritarie: la definizione di nuove forme di organizzazione produttiva del comparto attraverso l'integrazione locale dei settori della pesca e dell'acquacoltura, che consentano la valorizzazione e la promozione della qualità per creare valore aggiunto e riequilibrare la distribuzione a vantaggio dei produttori primari rispetto agli operatori economici a valle della filiera e lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico per creare

forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio.

- Si evidenzia la presenza di tematiche ancora aperte che richiedono nuovi ed ulteriori approfondimenti a tutti i livelli di governo, nazionale ed europeo, in concertazione con le altre Regioni limitrofe, e in particolare: la tutela e la valorizzazione della pesca artigianale; l'effettiva portata dell'applicazione obbligatoria di un sistema di Concessioni di pesca trasferibili con collegata introduzione delle quote di pesca annuali per gruppi di specie che, oggi, esiste nel Mediterraneo solo per il tonno rosso; la portata dell'obbligo di portare a terra tutte le catture indesiderate e non commercializzabili per la eliminazione dei rigetti in mare, in considerazione della complessità dei controlli e degli strumenti di smaltimento di tali rigetti; la fattibilità dell'obiettivo di raggiungimento della "Massima Cattura Sostenibile" per specie o gruppi di specie entro il 2015; il sistema di rilevamento degli stock ittici e la necessità di introdurre piani di monitoraggio basati su obiettivi e sistemi scientifici condivisi a livello europeo, in considerazione della diversità delle aree marine di insediamento delle specie ittiche e, infine, le regole previste per la predisposizione di piani pluriennali di prelievo delle risorse ittiche.
- a) Sulla base di quanto precede **rileva** l'opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.
 - b) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento.
 - c) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione, per opportuna conoscenza, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.

Approvata a maggioranza nella seduta del 27 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.